MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 16 aprile 2021

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21A02379)

(GU n.92 del 17-4-2021)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della

Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del

Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,

che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo

Stato in materia di tutela della salute;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in

materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello

Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e,

in particolare, l'art. 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori

misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da

COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con

modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure

urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza

epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina

del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di

informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure

urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di

emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa

del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della

direttiva (UE) n. 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con

modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori

disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle

elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante «Misure

urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di

sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in

quarantena»;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure

urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di

vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici», e

in particolare, l'art. 1, comma 1, il quale prevede che «dal 7 aprile

al 30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento

adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'art. 2, comma 1,

del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, salvo quanto

diversamente disposto dal presente decreto»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo

2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25

marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22

maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare

l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio

2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio

2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare

l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23

febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in

materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 9 gennaio 2021, recante

«Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana 11 gennaio 2021, n. 7;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 13 febbraio 2021,

recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 febbraio 2021, n. 38;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 30 marzo 2021, recante

«Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana 30 marzo 2021, n. 77;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 2 aprile 2021, recante

«Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana 3 aprile 2021, n. 81;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,

del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali e' stato

dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale

relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie

derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'

dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata

valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di

diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare nuove

disposizioni in materia di limitazione degli spostamenti da e per

l'estero;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello

internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia

da COVID-19;

Ritenuto, nelle more dell'adozione di un successivo decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma 1,

del richiamato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, di disporre misure

urgenti per la limitazione della diffusione della pandemia sul

territorio nazionale;

Sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione

internazionale;

Emana

la seguente ordinanza:

Art. 1

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2,

fermi restando i divieti e le limitazioni di ingresso in Italia

stabiliti dall'art. 49 del decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri 2 marzo 2021, chiunque fa ingresso per una qualsiasi durata

nel territorio nazionale da Stati o territori esteri di cui agli

elenchi C, D ed E dell'allegato 20 del predetto decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri, ha l'obbligo di presentazione

al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad

effettuare controlli, della certificazione di essersi sottoposto

nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio

nazionale ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per

mezzo di tampone.

2. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi

restando gli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 50, le

disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nei casi di cui

all'art. 51, comma 7, lettere a), b), c), f), g), l), m), o).

3. Il presente articolo si applica a decorrere dal 19 aprile 2021.

Art. 2

1. Il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario

di cui all'art. 51, commi da 1 a 5, del decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, relativo alle persone che hanno

soggiornato o transitato, nei quattordici giorni precedenti

all'ingresso in Italia, in Stati e territori di cui agli elenchi D ed

E dell'allegato 20 del predetto decreto, e' rideterminato in dieci

giorni, con l'obbligo di effettuare un test molecolare o antigenico,

per mezzo di tampone, al termine dello stesso.

2. Il presente articolo si applica agli ingressi successivi

all'entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 3

1. Chiunque fa ingresso per una qualsiasi durata nel territorio

nazionale da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B, C, D ed

E dell'allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri 2 marzo 2021, prima del proprio ingresso nel territorio

nazionale, e' tenuto a compilare uno specifico modulo di

localizzazione in formato digitale, nei termini e secondo la

tempistica individuati con apposita circolare dalla Direzione

generale della prevenzione sanitaria, e a darne prova al vettore o a

chiunque sia deputato ad effettuare controlli. Lo stesso sostituisce

la dichiarazione di cui all'art. 50, comma 1, del decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, che potra' essere

resa con le modalita' ivi previste in alternativa al modulo di

localizzazione in formato digitale esclusivamente in caso di

impedimenti tecnologici.

Art. 4

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2,

ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, sono vietati l'ingresso e il

transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici

giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Brasile.

2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'ingresso e il traffico

aereo dal Brasile sono consentiti a condizione che i soggetti non

manifestino sintomi da COVID-19 e che si trovino in una delle

seguenti situazioni:

a) abbiano la residenza anagrafica in Italia da data anteriore al

13 febbraio 2021;

b) rientrino nei casi di cui all'art. 51, comma 7, lettera n),

del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021;

c) intendano raggiungere il domicilio, l'abitazione o la

residenza dei figli minori, del coniuge o della parte di unione di

civile;

d) siano autorizzati dal Ministero della salute, per inderogabili

motivi di necessita', all'ingresso in Italia.

3. Nei casi di cui al comma 2, fermi restando gli obblighi di

dichiarazione previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri 2 marzo 2021 e dall'art. 3 della presente ordinanza,

l'ingresso nel territorio nazionale e il traffico aereo dal Brasile

sono consentiti secondo la seguente disciplina:

a) obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a

chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione

di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso

nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico,

effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;

b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da

effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in

aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro

quarantotto ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso

l'azienda sanitaria locale di riferimento. In caso di ingresso nel

territorio nazionale mediante volo proveniente dal Brasile, il

tampone di cui alla presente lettera e' effettuato al momento

dell'arrivo in aeroporto;

c) obbligo di sottoporsi, a prescindere dall'esito del test di

cui alla lettera b), alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento

fiduciario per un periodo di dieci giorni presso l'abitazione o la

dimora nei termini di cui all'art. 51, commi da 1 a 5, del decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, previa

comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al

Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per

territorio;

d) obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o

antigenico al termine dei dieci giorni di quarantena.

4. Per le finalita' di cui al comma 1, l'ingresso nel territorio

nazionale e' altresi' consentito nelle situazioni previste all'art.

51, comma 7, lettere f), m) e n), del decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, previa autorizzazione del

Ministero della salute o secondo protocolli sanitari validati, in

deroga ai commi da 1 a 6 del medesimo art. 51 secondo la seguente

disciplina:

a) adempimento degli obblighi di dichiarazione di cui all'art.

50;

b) presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque

sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di

essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso

nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico,

effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;

c) sottoposizione a un test molecolare o antigenico, da

effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in

aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro

quarantotto ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso

l'azienda sanitaria locale di riferimento.

5. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi

restando gli obblighi di compilazione del modulo di localizzazione

del passeggero digitale di cui all'art. 3, le disposizioni del

presente articolo non si applicano all'equipaggio e al personale

viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci, fermo restando

l'obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da

effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in

aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro

quarantotto ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso

l'azienda sanitaria locale di riferimento.

Art. 5

1. Agli spostamenti da e per il Brasile e da e per la Regione del

Tirolo, le disposizioni di cui all'art. 2 e all'art. 3, comma 2,

dell'ordinanza del Ministro della salute 2 aprile 2021, recante

«Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», cessano di trovare

applicazione.

2. La presente ordinanza, salvo quanto diversamente stabilito dalle

singole disposizioni, produce effetto dal giorno successivo alla

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e fino alla data del 30 aprile

2021.

3. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle

regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di

Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme

di attuazione.

La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2021

Il Ministro: Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle

attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del

lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 1134